

N. 04514/2014REG.PROV.COLL.
N. 01810/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2014, proposto da Pulitori e Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Stefano Consoli, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via SS. Apostoli, 66.

contro

Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Brenno Peterlini, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, in Roma, viale Mazzini, 73.

nei confronti di

Università degli Studi di Foggia, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12.

per la riforma

della sentenza n. 1596 del TAR Puglia (Sezione Seconda) del 28 novembre 2013, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop. e dell'Università degli Studi di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Brugnoletti per delega dell'avvocato Dettori, l'avvocato dello Stato Paola Palmieri e l'avvocato D'Addabbo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Dagli atti risulta che il Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., attuale parte appellata e originaria ricorrente in primo grado, si rivolgeva al Tribunale amministrativo della Puglia per impugnare gli atti della gara d'appalto indetta dall'Università degli Studi di Foggia per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria per tre anni, gara in cui si era classificata sesta.

La ricorrente deduceva la violazione dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'art. 283 e allegato P del decreto del Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), nonché la violazione del disciplinare di gara e l'eccesso di potere sotto vari profili. Veniva censurata in particolare l'attività della Commissione che, dopo aver assegnato i punteggi delle offerte tecniche, non avrebbe effettuato la riparametrazione, applicando un metodo di attribuzione dei punteggi difforme dalle previsioni normative di settore e dalla disciplina di gara, con ciò alterando il rapporto prezzo-qualità stabilito dalla stazione appaltante in sede di bando.

L'attività della Commissione di gara veniva altresì censurata, in quanto, nonostante l'articolo 5 del disciplinare prevedesse, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, i punteggi attribuiti dalla Commissione a ciascun concorrente per ogni singolo criterio sarebbero stati tutti numeri interi, così ipotizzandosi l'utilizzo di una diversa metodologia nella valutazione delle offerte tecniche.

Veniva, infine, lamentato che i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche sarebbero stati viziati e inattendibili, in quanto il disciplinare di gara, pur individuando dei sub criteri, non avrebbe previsto alcun sottopunteggio per gli stessi.

La ricorrente in primo grado proponeva motivi aggiunti, a seguito dell'accesso ai moduli di valutazione e deduceva ancora la violazione dei principi di trasparenza e lo sviamento, chiedendo l'annullamento della procedura e la dichiarazione di inefficacia del contratto

eventualmente stipulato con l'aggiudicataria.

Si costituivano in giudizio l'Università degli studi di Foggia e la controinteressata Pulitori e Affini s.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendosi la ricorrente collocata al sesto posto in graduatoria e non avendo dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza, né avendo impugnato il disciplinare di gara che nulla prevedeva con riguardo alla riparametrazione e ai sub punteggi e comunque per la genericità delle censure mosse avverso l'illegittima definizione dei sottopunteggi da parte della Commissione.

La controinteressata, con ricorso incidentale, deduceva poi l'illegittimità dell'ammissione alla gara del ricorrente Consorzio per violazione delle previsioni del disciplinare di gara, violazione dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e violazione della par condicio, sulla base dell'assunto che tra le condizioni disciplinanti la cauzione provvisoria rilasciata alla ricorrente, sarebbe mancata la rinuncia da parte del garante all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Cod. civ..

2. Il giudice di primo grado, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, respingendo l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che il gravame fosse supportato da un adeguato interesse strumentale alla eventuale ripetizione della gara, pur essendo stato presentato da una società concorrente classificatasi al sesto posto in graduatoria. In particolare, quel giudice esaminava prioritariamente il secondo motivo dei motivi aggiunti per il suo carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, poiché diretto a

censurare gli atti con cui la Commissione di gara aveva individuato i sottopunteggi, relativamente quindi ad una fase della procedura anteriore rispetto a quella nella quale si collocavano le attività di valutazione delle offerte tecniche censurate con gli altri motivi.

Il citato motivo veniva nel merito ritenuto fondato, essendo documentalmente provata l'individuazione da parte della Commissione di gara di sottopunteggi relativi ai sottocriteri, e ciò al momento della elaborazione dei moduli da utilizzare per la valutazione delle offerte tecniche.

In tal modo, l'attività della citata Commissione risultava non conforme alla previsione di cui all'articolo 83, comma 4 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e in base al quale è il bando a provvedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, non potendo così la Commissione integrare il sistema di valutazione delle offerte per il divieto di introdurre ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella *lex specialis*; ciò nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, *par condicio* e trasparenza.

Il giudice di prime cure sosteneva, in sostanza, che tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa devono essere noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte, non essendo applicabili regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti posti così su un

piano di parità durante l'intera procedura. La Commissione giudicatrice non può quindi suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi proprio perché il citato articolo 87 del *Codice dei contratti pubblici* prevede che sia il bando a individuare i sub criteri, i sub-pesi e i sub punteggi, eliminando ogni margine di discrezionalità della Commissione.

Nella circostanza, lo stesso giudice di primo grado ribadiva la palese infondatezza del gravame incidentale, risultando confermato dalla documentazione prodotta che la polizza in questione, conteneva l'espressa rinuncia del garante all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile. La procedura di gara veniva così annullata.

3. Ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo la Società Pulitori e Affini, originaria controinteressata in primo grado, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, non avendo la parte ricorrente impugnato il disciplinare di gara che avrebbe postulato una modalità ulteriore da parte della Commissione per limitare la propria discrezionalità.

La Società appellante, con il primo motivo, ha censurato il giudice di primo grado per aver considerato ammissibile il ricorso e i motivi aggiunti, nonostante la carenza di interesse. Al più, le censure formulate avrebbero potuto comportare la rivalutazione delle offerte tecniche, poiché anche se la Commissione non avesse previsto alcun sub punteggio per la valutazione dei sub-criteri fissati dal disciplinare, la valutazione dell'offerta del Consorzio Nazionale Servizi non

sarebbe cambiata, Consorzio che ha però omesso di impugnare gli atti di gara e di chiederne l'annullamento, con la conseguenza che l'effetto della sentenza del Tribunale amministrativo non poteva che essere solo quella della rivalutazione dei progetti tecnici senza i *sub* punteggi. Con il secondo motivo, la parte appellante ha, poi, ribadito la censura formulata con il ricorso incidentale in primo grado circa l'esclusione dalla gara del citato Consorzio per aver prodotto una cauzione non conforme a quanto previsto dalla *lex specialis*. Ciò in base alle risultanze dell'accesso ai documenti di gara effettuato presso gli uffici della stazione appaltante da cui era emerso che la cauzione prodotta in gara del Consorzio Nazionale Servizi non recava la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, Cod. civ. documento diverso da quello prodotto nel corso del giudizio di primo grado da cui invece risultava l'espressa rinuncia all'eccezione. Conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto rilevare tale anomalia comportante l'esclusione dalla gara senza alcuna possibilità di integrazione, anche perché il Consorzio era stato agevolato, non avendo dovuto negoziare l'inserimento della rinuncia ad un'eccezione da parte del garante.

Con il successivo motivo, l'appellante ha censurato il giudice di primo grado per aver ritenuto fondato il motivo con cui il Consorzio ha denunciato che la Commissione avrebbe individuato, a gara in corso, i *sub* punteggi relativi ai sotto criteri non previsti *nella lex specialis* di gara, così impedendo ai concorrenti di conoscere preventivamente l'ambito degli aspetti che sarebbero stati valutati dalla Stazione

appaltante, con conseguente violazione dell'articolo 83, comma 4 del *Codice dei contratti pubblici*. Ciò, secondo l'appellante, è errato, in quanto il disciplinare di gara non impugnato, riservava all'offerta tecnica sessanta punti, suddivisi in cinque criteri, a loro volta ripartiti in dodici sub-criteri e descriveva minutamente gli aspetti su cui la Commissione avrebbe concentrato la propria valutazione. Ciascun sub-punteggio era ampiamente prevedibile e altro non era che il risultato della semplice divisione del punteggio massimo attribuibile al criterio, per il numero dei sub-criteri previsti dal disciplinare, così da attribuire a ciascun sub-criterio un peso identico agli altri. In tale maniera, secondo la parte appellante, la Commissione ha esplicitato la propria valutazione nell'attribuire i punteggi, peraltro predisponendo dei moduli di valutazione dell'offerta in cui ha inserito i cinque criteri e i dodici sub criteri previsti dal disciplinare di gara e a fianco di ciascun criterio ha indicato il punteggio massimo e a fianco di ciascun sub-criterio ha indicato il rispettivo sub-punteggio.

Solo per il criterio *“servizi di sicurezza e formazione del personale”*, suddiviso in tre sub-criteri con l'attribuzione di cinque punti, la Commissione ha inteso attribuire un peso (punteggio) differente, prevedendo tre punti per un sub-criterio e un punto ciascuno per gli altri sub-criteri, esercitando un minimo di discrezionalità valutativa che è da ritenersi ammissibile nell'ambito di dettagliati criteri di valutazione fissati dalla stazione appaltante. Non sarebbe, del resto, comprensibile che la specificazione del percorso valutativo utilizzato dalla Commissione possa considerarsi illegittima, vista la legittimità

dell'attribuzione dei punteggi nell'ambito fissato dal disciplinare di gara.

4. Si è costituita l'appellata che, riportandosi alle argomentazioni difensive svolte nel giudizio di primo grado, ha controdedotto, ritenendo:

a) di aver censurato le determinazioni della Commissione di gara concernenti gli ulteriori criteri individuati e utilizzati per la valutazione delle offerte e di non aver censurato il disciplinare di gara che non postulava la facoltà della Commissione di prevedere modalità ulteriori di valutazione delle offerte tecniche per limitare la propria discrezionalità, essendo ciò espressamente escluso e vietato dall'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) non possibile la rinnovazione parziale del giudizio attraverso il riesame delle offerte tecniche già prodotte, avendo la Commissione operato la valutazione di tali offerte sulla base di sotto punteggi per i sub-criteri non predeterminati nella *lex specialis*, ma dalla stessa assegnati nel corso della gara, in assenza di qualsiasi accorgimento a tutela dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* dei concorrenti;

c) che l'introduzione a posteriori di una determinata pesatura per ciascun sotto criterio ha inciso in modo tutt'altro che irrilevante sulla valutazione complessiva dell'offerta tecnica delle ditte concorrenti che non avevano potuto calibrare le proprie offerte sulla base di tale pesatura;

d) che la valutazione di tutte le offerte non è avvenuta

contestualmente, bensì in due distinte sedute ed è stata omessa la riparametrazione dei punteggi, come previsto dall'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, espressamente richiamato dal disciplinare di gara;

e) che la mancata attribuzione all'offerta tecnica e qualitativa più favorevole del coefficiente uno e del massimo punteggio previsto dal disciplinare di gara abbia violato la normativa di settore e la *lex specialis*, stravolgendo le risultanze della gara e alterando il rapporto prezzo-qualità che la stazione appaltante aveva stabilito nel bando. Da ciò l'interesse alla ripetizione della gara;

f) che, come esaurientemente documentato in primo grado, la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata da Unipol e presentata unitamente con la documentazione amministrativa, reca espressamente, all'articolo 4, la previsione che il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, richiesta quale requisito di ammissione dal disciplinare di gara, conformemente a quanto stabilito dall'art. 75 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

g) che dai moduli di valutazione adottati dalla Commissione e neppure allegati ai verbali di gara, sia emerso come quest'ultima abbia arbitrariamente ed immotivatamente attribuito un sottopunteggio per ogni sub-criterio, essendo ciò in violazione dell'articolo 83 del *Codice dei contratti pubblici* che impone la predeterminazione, in sede di bando, dei criteri e sub-criteri, con i rispettivi punteggi, al fine di ridurre gli

apprezzamenti soggettivi delle Commissioni giudicatrici, garantendo l'imparzialità delle valutazioni, a tutela della par condicio dei concorrenti i quali sono così messi tutti in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente all'aggiudicazione del contratto in gara;

h) che i punteggi dei sottocriteri non sono stati preventivamente stabiliti in sede di *lex specialis*, risultando individuati dalla Commissione, solo in occasione della compilazione dei moduli non allegati al verbale di gara e neanche datati e che quindi correttamente il TAR Puglia ha ritenuto sussistente la denunciata violazione dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.

5. E' intervenuta in giudizio l'Università degli studi di Foggia per aderire all'appello proposto dalla Società Pulitori e Affini s.p.a., sottolineando di non condividere la decisione del giudice di primo grado, con riguardo alla violazione del citato articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Ciò in quanto il disciplinare di gara prevedeva per l'offerta tecnica, l'assegnazione di sessanta punti suddivisi in relazione a quattro categorie descrittive del servizio richiesto ai partecipanti (sistema organizzativo di fornitura del servizio, piano dettagliato degli interventi e metodologie tecnico-operative; sicurezza, formazione e aggiornamento del personale impiegato; struttura logistica; migliorie offerte), nonché i sub criteri di valutazione e i rispettivi punteggi. Conseguentemente, la concreta individuazione di ciascun sub-punteggio da parte della Commissione è stato il risultato del metodo di calcolo stabilito dalla stazione

appaltante, risultato ottenuto attraverso una ponderata attività valutativa, esercitata correttamente nell'ambito di regole prefissate dal bando.

6. In data 23 maggio 2014, l'appellante ha fatto pervenire una memoria ad integrazione di quanto contenuto nel proprio atto di appello, in cui ha:

a) ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado proposto dal Consorzio Nazionale Servizi per non aver impugnato la *lex specialis* di gara, atteso che la Commissione ha applicato il disciplinare che, non prevedendo sub-punteggi, postulava da parte della Commissione un'ulteriore attività di assegnazione dei punteggi al fine di attribuire il punteggio relativo ad ogni sub-criterio. La Commissione non ha fissato ulteriori criteri di valutazione, ma si è autodelimitata in perfetta aderenza al disciplinare di gara. Ecco il motivo per cui le doglianze della parte ricorrente in primo grado avrebbero dovuto essere rivolte contro il disciplinare di gara. Comunque, non si è verificato alcun *vulnus* all'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, essendo rimasto indimostrato il fatto che l'introduzione da parte della Commissione dei sub-punteggi abbia prodotto l'effetto di falsare il giudizio sui progetti tecnici presentati dai concorrenti;

b) evidenziato l'errore del giudice di prime cure che, nonostante il Consorzio Nazionale Servizi si fosse classificato al sesto posto, ha ritenuto di esaminare ugualmente il ricorso, ritenendo che il gravame fosse teso alla ripetizione della gara. Le censure mosse avrebbero

dovuto al più comportare la rivalutazione delle offerte tecniche che sarebbe stata comunque ininfluyente per il ricorrente Consorzio, in ragione della sua posizione in graduatoria non atta a superare la prova di resistenza. Da qui l'inammissibilità per carenza di interesse. Neppure è accettabile, per dimostrare l'interesse alla proposizione del ricorso, la circostanza di asserire, ma senza dimostrarlo, che l'individuazione dei sottopunteggi avrebbe inciso in maniera non irrilevante sulla valutazione complessiva dell'offerta tecnica delle concorrenti. Neppure sono stati dimostrati i calcoli proposti a titolo esemplificativo;

c) sottolineato l'errore dell'attuale parte appellata nel ritenere la riparametrazione come un'operazione necessaria che la Commissione avrebbe dovuto effettuare anche in assenza di una specifica sua previsione nel disciplinare, peraltro non impugnato. Ora, considerato che quest'ultimo prevedeva l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ma specificava altresì che l'attribuzione del punteggio sarebbe avvenuta attraverso lo svolgimento di alcune determinate fasi, senza includere tra di esse quella della riparametrazione, la Commissione non ha violato alcuna regola;

d) censurato il giudice di primo grado per aver accolto la doglianza della parte ricorrente in primo grado, secondo cui la Commissione avrebbe individuato, a gara in corso, dei sub-punteggi relativi ai sotto criteri non previsti nel disciplinare di gara, impedendo ai concorrenti di conoscere preventivamente l'ambito degli aspetti valutati dalla stazione appaltante. Ciò senza tener conto che la parte ricorrente in

primo grado ha omesso di impugnare gli atti di gara, nella parte in cui questi non prevedevano la fissazione dei sub-punteggi. Del resto, ciascun sub-punteggio corrispondeva ad una logica valutativa desumibile dalla lettura del disciplinare, in quanto ciascun sub-punteggio è il risultato della semplice divisione del punteggio massimo attribuibile al criterio per il numero dei sub-criteri previsti dal disciplinare, così da attribuire a ciascun sub-criterio un peso identico agli altri. Anche nel caso del criterio relativo alla “sicurezza e formazione del personale”, laddove la Commissione ha attribuito un punteggio differente a ciascun sub-criterio, quest'ultima si è mossa nell'ambito valutativo previsto dal citato disciplinare di gara, esercitando quel minimo di discrezionalità valutativa che va ad essa riconosciuto.

DIRITTO

1. L'appello va accolto nei sensi di seguito illustrati.

Il Collegio non ha ragione di riformare la sentenza del giudice di primo grado per quanto attiene l'inammissibilità del ricorso, sussistendo l'interesse della ricorrente alla proposizione del gravame per ottenere, attraverso le censure mosse all'attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, un'eventuale ripetizione della prova.

Analogamente, non vi è motivo per disattendere la decisione di quel giudice per quanto riguarda la censura formulata in sede di ricorso incidentale dell'attuale parte appellante relativamente alla omessa esclusione del Consorzio Nazionale Servizi per aver prodotto una

cauzione non conforme a quanto previsto dalla *lex specialis*, dal momento che, come rilevato puntualmente nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale, dall'ulteriore documentazione prodotta ed esaminata anche da questo Collegio, rilasciata dalla Università degli studi di Foggia, è risultato che la polizza contiene l'espressa rinuncia del garante all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Cod. civ.. L'appellante, del resto, non ha prodotto argomentazioni od elementi tali da porre in dubbio la veridicità della documentazione citata, veridicità ribadita con argomenti convincenti dalla parte appellata.

Il Collegio condivide, altresì, quanto deciso dal giudice di prime cure in merito alla non conformità dell'attività posta in essere dalla Commissione di gara rispetto all'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, visto che la Commissione non può integrare il sistema di valutazione delle offerte, non essendole consentito introdurre elementi ulteriori di valutazione delle offerte diversi da quelli indicati espressamente dal bando di gara, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, *par condicio* e trasparenza. Costante è la giurisprudenza, a muovere dalla sentenza 24 gennaio 2008 della Corte di Giustizia Europea secondo cui, tra l'altro, l'Amministrazione giudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti, i quali devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura.

Del resto, è il chiaro dettato del citato art. 83 del *Codice dei contratti*

pubblici a precludere alla Commissione di gara di suddividere i criteri in dettagliati sotto-punteggi, poiché è il bando e solo il bando che può individuare i sub- criteri, i sub-pesi e i sub-punteggi, eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice.

2. Ciò posto il Collegio non condivide la decisione cui perviene il giudice di primo grado, laddove annulla gli atti impugnati ai fini della ripetizione della gara.

Al riscontro dell'illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non necessariamente deve, infatti, conseguire l'annullamento dell'intera gara (Cons. Stato, VI, 8 marzo 2012, n.1332, da cui non vi è ragione di discostarsi).

In forza del principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici (espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa) è preferibile, infatti, la soluzione volta ad annullare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, rispetto alla soluzione opposta propugnata dal primo giudice, tesa ad invalidare tutta la gara, in tal modo venendosi a ledere la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all'interesse leso oggetto di tutela, essendo la pretesa del ricorrente soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre contestualmente presentate.

Quanto, poi, all'assunta impossibilità di rinnovare parzialmente una gara, in presenza di offerte già conosciute, occorre precisare che le offerte, pur non potendo mutare, possono però essere apprezzate

nuovamente, senza violare la *par condicio* che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l'analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio.

Conforta in tal senso la previsione dell'art. 84, comma 12, del *Codice dei contratti pubblici*, secondo cui, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione. Il che vale anche nell'ipotesi di rinnovazione parziale della gara: che a determinate operazioni debba presiedere la medesima Commissione, è coerente con l'importanza primaria dell'omogeneità di giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento. Del resto, la previsione della persistente identità della Commissione sarebbe priva di ragione in ipotesi di ripetizione dell'intera gara *ab origine* (compreso il bando), e si porrebbe in contrasto con la regola dell'art. 84, comma 10, che impone la nomina della Commissione solo dopo la presentazione delle (nuove offerte).

Come affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Sezione, l'effetto caducante degli atti dell'intera gara potrebbe, invece, configurarsi nei casi diversi da quello in questione nei quali i motivi di annullamento ineriscano all'illegittima composizione della Commissione di gara o alla sua non idoneità tecnica, oppure alla condotta della Commissione seriamente lesiva dei doveri di

imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti o di favoreggiamento di altri, il che oggettivamente nella situazione di specie nemmeno è stato adombrato.

Del resto, anche l'Adunanza Plenaria con la sentenza 26 luglio 2012, n. 30 ha ritenuto possibile la rinnovazione da parte della stessa Commissione di gara del solo segmento di gara della valutazione dei progetti tecnici in luogo della ripetizione dell'intera gara, anche quando siano state già conosciute le offerte economiche dei concorrenti.

3. Per quanto esposto, dovrà essere rinnovato il solo tratto procedimentale relativo alla valutazione delle offerte che dovrà essere rinnovato ad opera della stessa Commissione di gara.

Per la complessità della vicenda, questo Collegio ritiene, altresì, di dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe n. 1810 del 2014, lo accoglie nei termini suesposti.

Dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)